

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

HERO – HUMANITY ENTERPRISE RESILIENT OBSERVATORY

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), una associazione di promozione sociale denominata “HERO – Humanity Enterprise Resilient Observatory” (di seguito anche “Associazione” o “Osservatorio”).

2. La sede legale è nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; il relativo deliberato è iscritto nel libro delle decisioni dell'organo di amministrazione e comunicato al RUNTS, ove iscritto. Possono essere istituite, con delibera dell'organo di amministrazione, sedi secondarie e operative in Italia e all'estero.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione utilizzerà nella denominazione l'indicazione “Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore” o in forma abbreviata “APS – ETS”, e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico indicherà l'iscrizione al RUNTS.

Art. 2 – Scopo, finalità e principi

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 4 CTS, mediante lo svolgimento — in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi — delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 3.

2. L'Associazione opera come osservatorio per sostenere la resilienza delle imprese e delle comunità, contribuendo alla definizione di strategie per il monitoraggio e la diffusione di buone pratiche e modelli virtuosi, a livello internazionale, nazionale e territoriale.

3. A tal fine promuove iniziative di sensibilizzazione, educazione, formazione, informazione e comunicazione, nonché attività di ricerca scientifica, relazioni istituzionali e organizzazione e gestione di iniziative culturali, con l'obiettivo di sostenere la resilienza di un sistema complesso: comunità – ambiente – economia.

Incentiva la creazione di un nuovo modello socio-economico ecologico; stimola e accompagna la trasformazione delle imprese, delle istituzioni pubbliche e della società civile nella direzione della transizione ecologica, energetica, digitale e collaborativa, rendendo le imprese competitive, green e circolari, e tutelando la comunità, l'ecosistema e il capitale naturale, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Utilizza strategie come l'approccio sistemico e il Life Cycle Thinking, l'economia circolare, la bioeconomia, la blue economy, gli schemi di certificazione ambientale e lo strumento LCA.

Sostiene la cultura del "NOI", sensibilizzando alla collaborazione e all'inclusione attraverso varie forme d'arte: musica, cinema e comics.

4. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione e trasparenza.

Art. 3 – Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

1. L'Associazione, in via esclusiva o principale, svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, in particolare alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà realizzare:

- formazione universitaria e post-universitaria, summer school, master;
- ricerca scientifica anche in collaborazione con università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni e PMI;
- partecipazione e gestione di progetti, anche finanziati a livello europeo, nazionale e regionale;
- redazione di dossier e position paper; pubblicazione di libri, filmati, fumetti, musica e contenuti multimediali;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i.;
- interventi e servizi sociali integrati a favore di persone e famiglie in difficoltà (L. 328/2000);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ludiche non a scopo di lucro, ricreative di interesse sociale, anche editoriali; istituzione e promozione di premi, mostre, campagne di comunicazione;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e del capitale naturale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e della pace;
- promozione dei metodi e degli strumenti della sostenibilità (LCA, carbon e water footprint, economia circolare, Made Green in Italy, Life-Cycle Thinking e approccio sistemico).

3. Le attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria, mutualistica o di produzione/scambio di beni o servizi, nel rispetto della normativa vigente. L'associazione, al fine del miglior raggiungimento e perfezionamento dei propri scopi potrà: creare e sviluppare una rete di contatti a livello nazionale e internazionale nei settori di interesse, affiliarsi o associarsi con altre realtà associative a carattere locale, nazionale ed internazionale; attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali; svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile al perseguimento dello scopo sociale, direttamente o indirettamente connesse al medesimo nel rispetto dei limiti previsti dal CTS.

4. Per l'attuazione degli scopi l'Associazione può avvalersi di professionisti, esperti o personale specializzato, nel rispetto dell'art. 16 CTS e della normativa sul lavoro.

Art. 4 – Attività diverse (art. 6 CTS)

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 CTS e al relativo decreto attuativo.

2. L'individuazione delle attività diverse è demandata all'organo di amministrazione, che ne attesta annualmente il carattere secondario e strumentale in sede di bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi (art. 7 CTS)

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i propri sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7 CTS, anche mediante iniziative pubbliche di sensibilizzazione, cene, eventi, campagne online, attività di crowdfunding e lasciti.

Art. 6 – Associati: categorie, ammissione e diritti

1. Possono aderire all'Associazione, senza discriminazioni, le persone fisiche e, ove compatibile, gli enti del Terzo Settore e gli altri enti senza scopo di lucro che condividono le finalità associative e s'impegnano a rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti.
2. L'ammissione è subordinata a una domanda scritta, contenente i dati personali e la dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei regolamenti, nonché la motivazione.
3. L'organo di amministrazione delibera l'ammissione entro 60 giorni. Il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato; questi può, entro 30 giorni, chiedere che la decisione sia sottoposta all'Assemblea, che delibera in via definitiva alla prima convocazione utile.
4. L'iscrizione nel libro degli associati è curata dal Segretario.
5. Gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota godono del diritto di elettorato attivo e passivo e di accesso agli atti sociali, nei limiti di legge.
6. Ogni associato ha diritto a un solo voto (art. 24 CTS) ai sensi dei principi di democraticità e uguaglianza previsti dal Codice del Terzo Settore. Non possono essere previste categorie di associati con diritti diversi.

Art. 7 – Quote associative e doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, personale, intrasferibile e non rivalutabile, nella misura annualmente determinata dal consiglio direttivo.
2. Gli associati possono ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività in nome e per conto dell'Associazione, secondo i criteri deliberati dal consiglio direttivo e nel rispetto dell'art. 8 CTS.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per: decesso; recesso; mancato pagamento della quota annuale; esclusione per gravi violazioni statutarie o per comportamenti che arrechino danno morale o materiale all'Associazione.
2. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, motivata e comunicata all'interessato, che può proporre ricorso all'assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione; l'assemblea decide in via definitiva.
3. Il recesso è comunicato per iscritto e ha effetto immediato; resta dovuta la quota per l'anno in corso.

Art. 9 – Aderenti (sostenitori)

1. Possono essere Aderenti – senza instaurazione di rapporto associativo – le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che condividono la missione dell'Associazione e sostengono le sue attività.
2. L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo. Gli Aderenti versano un contributo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
3. Gli Aderenti non acquisiscono la qualifica di associati, non hanno diritto di voto né di elettorato attivo o passivo e non partecipano agli organi associativi.
4. Possono essere convocati in apposite conferenze degli Aderenti a fini consultivi.

Art. 10 – Patrimonio, risorse economiche e divieto di distribuzione

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e liberalità; lasciti testamentari; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse; proventi da attività di formazione, editoriali, eventi, consulenze; proventi da iniziative di raccolta fondi; dal cinque per mille dell'IRPEF; nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie e consentita dalla legge.
2. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, nonché da eventuali fondi e riserve.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento, ai sensi dell'art. 8 CTS. Gli eventuali avanzi sono reinvestiti a favore delle attività istituzionali.

Art. 11 – Libri sociali (art. 15 CTS)

1. L'Associazione tiene i seguenti libri: a) libro degli associati; b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea; c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione; d) eventuale libro dell'organo di controllo; e) eventuale libro del revisore legale.
2. I libri sociali sono tenuti a cura del segretario e sono visionabili dagli associati che ne facciano motivata richiesta.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- c) il Presidente (legale rappresentante);
- d) il Vicepresidente;
- d) il Segretario Generale e il Tesoriere;

- e) il Comitato Scientifico (organo consultivo);
- f) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- g) il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Art. 13 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano. Ne fanno parte tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
3. La convocazione è effettuata mediante comunicazione e-mail, contenente ordine del giorno, luogo (anche virtuale), data e ora, inviata almeno dieci giorni prima.
4. L'Assemblea è validamente costituita e delibera:
 - in prima convocazione con la presenza (anche per delega) di almeno la metà degli associati e a maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può tenersi lo stesso giorno a distanza di almeno un'ora.
5. È ammesso l'intervento mediante strumenti di comunicazione a distanza che garantiscano identificazione, partecipazione e voto.
6. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; nessun associato può ricevere più di tre deleghe.
7. L'Assemblea: approva il bilancio e la relazione di missione; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulle linee programmatiche; delibera sui ricorsi in materia di ammissione/esclusione; approva eventuali regolamenti; delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento.
8. Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario e i verbali sottoscritti dal Presidente.

Art. 14 – Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati; dura in carica tre esercizi e i componenti sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.
2. L'Assemblea, al momento della nomina, provvede altresì ad attribuire direttamente le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario Generale.
3. Competenze: dà attuazione alle linee generali approvate dall'Assemblea; predispone il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e la relazione di missione; delibera sulle domande di ammissione e propone all'Assemblea le esclusioni; determina quote e contributi; nomina il coordinatore del comitato scientifico, approva regolamenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati per legge o Statuto all'Assemblea.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni (anche a mezzo strumenti telematici). In caso di urgenza può riunirsi senza formalità con presenza totalitaria dei componenti.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio decade se viene a mancare la maggioranza dei componenti; l'Assemblea provvede alla sostituzione.

Art. 15 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. È il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; ha i poteri della gestione ordinaria e la firma sociale.

3. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 16 – Tesoriere e Segretario Generale

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo. Cura la contabilità, predispone il bilancio, tiene e aggiorna i libri contabili e firma, se autorizzato, gli atti di competenza.

2. Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo. Coordina le attività gestionali e organizzative, cura il libro soci e i verbali, sovrintende al personale e ai collaboratori, gestisce la corrispondenza e supporta gli organi sociali.

Art. 17 – Conferenza degli Aderenti (organo consultivo)

1. La Conferenza degli Aderenti è convocata e presieduta dalla Presidenza almeno una volta l'anno, per garantire il coinvolgimento dei sostenitori e acquisirne il parere non vincolante sulle linee strategiche, sul programma di attività e sul bilancio preventivo, nonché su proposte di modifica statutaria o regolamentare.

2. La Conferenza non ha potestà deliberativa, non incide sulla governance e non sostituisce gli organi associativi.

Art. 18 – Comitato Scientifico (organo consultivo)

1. Il Comitato Scientifico è composto da membri anche non associati, in possesso di qualificazione scientifica e professionale, in numero minimo di 5; dura in carica tre esercizi ed è rinnovabile.

2. È nominato dal Consiglio Direttivo, che ne definisce ambiti d'azione e linee di intervento, e nomina il Coordinatore. I componenti prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo rimborsi e eventuali incarichi professionali deliberati dal Consiglio.

3. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive, elabora proposte di linee strategiche e programma di attività in raccordo con il Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Volontari (artt. 17–18 CTS)

1. Sono volontari ai sensi dell'art. 17 CTS le persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo; possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi forfettari.

3. L'Associazione iscrive i volontari in apposito registro e li assicura contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione per le medesime attività svolte a titolo di volontariato.

Art. 20 – Esercizio sociale, bilanci e pubblicità (art. 13 CTS)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i termini di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (rendiconto per cassa o stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, secondo i modelli ministeriali), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il bilancio è depositato presso il RUNTS e reso disponibile agli associati presso la sede sociale; è altresì pubblicato sul sito web dell'Associazione, ove presente.

Art. 21 – Organo di Controllo (art. 30 CTS) – ove nominato

1. Qualora ricorrano le condizioni di legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un Organo di Controllo monocratico o collegiale, con i poteri e doveri di cui all'art. 30 CTS.

2. Ai componenti si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge.

Art. 22 – Revisore legale dei conti (art. 31 CTS) – ove nominato

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 CTS, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nel relativo registro.

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, estinzione o liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 9 CTS.

2. È in ogni caso esclusa la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo agli associati.

Art. 24 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme attuative.

2. L'inserimento dell'acronimo "ETS" nella denominazione diviene efficace nei rapporti con i terzi solo dalla data di iscrizione nel RUNTS.

3. Il legale rappresentante pro tempore è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche formali eventualmente richieste dagli Uffici competenti ai fini dell'iscrizione nel RUNTS.

4. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'assemblea e, per gli effetti connessi alla qualifica di ETS, dalla data di iscrizione nel RUNTS.

Roma, 16 dicembre 2025

I soci fondatori:

1. Per la via per la Difesa
2. Per la via per la Difesa
3. Per la via per la Difesa
4. Per la via per la Difesa
5. Per la via per la Difesa
6. Per la via per la Difesa
7. Per la via per la Difesa

